



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31-07-2017 (punto N 36)

Delibera N 841 del 31-07-2017

Proponente

STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Pubblicità'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Monica PIOVI

Estensore Monica PIOVI

Oggetto

Linee di indirizzo in materia di tempi di "vestizione e passaggio consegne" del personale non dirigenziale del Servizio sanitario regionale.

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	MARCO REMASCHI
STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI	

Assenti

CRISTINA GRIECO

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Linee d'indirizzo

LA GIUNTA REGIONALE

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale e, in particolare, la disciplina in materia di orario di lavoro, nell'ambito della quale è previsto che vengano definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa i criteri per le politiche dell'orario di lavoro;

Richiamato il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), il quale stabilisce, all'art. 1, comma 2, lett. a), che, per "orario di lavoro", si intende "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni";

Tenuto conto che:

- una delle questioni concernenti l'orario di lavoro, più volte rappresentata dalle Organizzazioni sindacali regionali del comparto Sanità, è quella dei c.d. tempi di "vestizione e passaggio consegne";
- in mancanza di una disciplina di tale materia nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro, le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario regionale si sono mossi in ordine sparso, talora a seguito di contenzioso, per cui sussistono situazioni alquanto diversificate nell'ambito del SSR;
- per quanto riguarda, in particolare, i tempi di vestizione vi è un orientamento, ormai consolidato, della Corte di Cassazione, secondo cui il tempo per la vestizione rientra nell'orario di lavoro se le modalità esecutive di detta operazione sono eterodirette dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione; ove, invece, sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa (anche eventualmente presso la propria abitazione), la relativa operazione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e, come tale, il tempo necessario per il suo compimento non va computato nell'orario di lavoro;

Rilevata l'opportunità, in considerazione di quanto sopra, di un coordinamento a livello regionale sulla materia in questione, al fine di favorire un'omogeneizzazione delle diverse situazioni esistenti nell'ambito del SSR, fatto salvo quanto dovesse eventualmente essere previsto dai prossimi rinnovi contrattuali;

Richiamata la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005) e, in particolare, l'art. 86, il quale detta disposizioni concernenti il personale del SSR, prevedendo, tra l'altro, l'attivazione di un tavolo di confronto, a livello regionale, con le organizzazioni sindacali per la definizione di criteri e modalità attuative omogenee in materia di personale;

Tenuto conto che, nell'ambito di tale confronto con le organizzazioni sindacali del comparto, sono state affrontate anche le problematiche riguardanti i tempi di "vestizione e passaggio consegne";

Ritenuto pertanto, a seguito del confronto con le organizzazioni sindacali, di adottare le linee di indirizzo in materia di tempi di "vestizione e passaggio consegne" del personale non dirigenziale del SSR riportate nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto che le Aziende e gli Enti del SSR debbano fare fronte agli eventuali effetti sul fabbisogno di personale, derivanti dall'attuazione delle predette linee di indirizzo di cui all'Allegato A, nell'ambito dei processi di riorganizzazione in atto nel SSR, delineati dalla l.r. 84/2015 sopra richiamata, fermo restando, in ogni caso, il limite di spesa per il personale stabilito dalla normativa vigente (spesa 2004 meno 1,4%);

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di adottare le linee di indirizzo in materia di tempi di “vestizione e passaggio consegne” del personale non dirigenziale del Servizio sanitario regionale, riportate nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
2. di incaricare la Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale di trasmettere il presente provvedimento (con il relativo Allegato A) alle Aziende ed agli Enti del SSR per l’attuazione di quanto ivi previsto;
3. di stabilire che le Aziende e gli Enti del SSR devono fare fronte agli eventuali effetti sul fabbisogno di personale, derivanti dall’attuazione delle linee di indirizzo di cui all’Allegato A, nell’ambito dei processi di riorganizzazione in atto nel SSR, delineati dalla l.r. 84/2015, fermo restando, in ogni caso, il limite di spesa per il personale stabilito dalla normativa vigente (spesa 2004 meno 1,4%).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

IL DIRETTORE
MONICA PIOVI

REGIONE TOSCANA



Giunta Regionale

**Linee di indirizzo in materia di tempi di “vestizione e passaggio consegne”
del personale non dirigenziale del Servizio sanitario regionale**

Vista la necessità di uniformare i comportamenti relativi alla problematica della vestizione e passaggio di consegne del personale sanitario e tecnico sanitario e altro personale interessato del Comparto, le presenti linee di indirizzo regionale stabiliscono i tempi riconoscibili come orario ordinario di lavoro a cui le aziende, dovranno adeguarsi in un congruo periodo tenuto conto delle rispettive esigenze organizzative.

Le presenti linee di indirizzo dovranno essere utilizzate per regolamentare l'istituto esclusivamente per il futuro senza possibile applicazione retroattiva.

Nei casi in cui gli operatori debbano indossare apposite divise sul luogo di lavoro per lo svolgimento della propria prestazione, gli orari di lavoro includono e contabilizzano 10 minuti complessivi - tra entrata e uscita -, per turno di lavoro, necessari alla vestizione e svestizione degli indumenti.

Qualora il tempo necessario per il cambio divisa interferisca con la continuità assistenziale, gli orari di lavoro saranno adeguati per tale contabilizzazione, fatte salve le circostanze per cui i tempi di vestizione risultino comunque assicurati dall'organizzazione del settore assistenziale.

Negli ambiti organizzativi con articolazione degli orari di lavoro sulle 24 o 12 ore, in cui sia indispensabile la continuità assistenziale, che garantiscono il passaggio di consegne inerenti agli utenti sono riconosciuti, per turno di lavoro, 15 minuti complessivamente tra cambio divisa e passaggio consegne.

Il personale interessato sarà indicato dalle singole Aziende con appositi atti negoziali.

Nell'adeguarsi alle presenti direttive le aziende dovranno tener conto di eventuali giudizi conclusi o in corso intervenuti nel medesimo ambito.